

CONTRATTO
PROVINCIALE DI LAVORO
OPERAI AGRICOLI E FLORIVIVAISTI
DELLA
PROVINCIA DI PALERMO



Stampato dalla *Carlo Saladino Editore s.r.l.*
Via XX settembre 53 - 90141 Palermo
tel. 091.329590 - fax 091.6112670

a cura della **CILA Palermo**

Impaginazione e grafica *Santi Scuderi*

Premessa

Il contesto generale in cui si colloca il rinnovo del CPL di Palermo trova il suo naturale riferimento nell'agricoltura provinciale, nelle sue caratteristiche strutturali nelle differenze territoriali e dei comparti che la compongono.

I diversi risultati economici conseguiti a livello territoriale rappresentano il riflesso delle differenze in termini di modelli produttivi, del grado di ammodernamento delle strutture e delle tecnologie nonché delle specializzazioni produttive.

Se in alcuni comparti, come ad esempio nella Viticoltura sono stati raggiunti livelli produttivi e di qualità di notevole spessore, in altri si registra una riduzione di reddito e di consistenza strutturale, non sempre riconducibili a caratteristiche peculiari come ad esempio le ridotte dimensioni; incidendo, soprattutto, carenze di tipo organizzativo e gestionale, l'incapacità singola ed associata di promuovere adeguate strategie di valorizzazione, differenziazione e organizzazione delle produzioni.

Il contesto di riferimento è altresì caratterizzato da profonde trasformazioni intervenute nel settore: come la riforma della PAC, la modernizzazione dei commerci, la scelta del mercato, le innovazioni tecnologiche.

Cogliere le opportunità che le ristrutturazioni in atto favoriscono è l'opzione che il sindacato solleva ponendo al centro della propria proposta la scelta della qualità produttiva e gestionale dell'impresa, al centro della quale è fondamentale la valorizzazione della risorsa umana, ritenendo impensabile che qualità del lavoro e qualità delle produzioni possano essere disgiunte.

Gli obiettivi da raggiungere restano anzitutto quelli legati allo sviluppo della multifunzionalità dell'impresa, in essa comprese la salvaguardia dei beni ambientali, come tappa obbligata per lo sviluppo dell'occupazione in termini di durata e di qualità, con particolare riferimento a quella giovanile e ciò per superare gli attuali limiti dell'invecchiamento e della carenza di ricambio generazionale.

Ma qualità del lavoro significa anche retribuzioni adeguate a migliorare le condizioni di vita; riconoscimento della professionalità; sicurezza sul posto di lavoro; potenziamento delle politiche delle conoscenze, come la formazione; affermazione del dialogo sociale.

L'anno 2006 il giorno 11 del mese di aprile in Palermo, presso la sede dell'**Unione Provinciale Agricoltori di Palermo**

tra

- L'Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente Cav. del Lav. Dr. Giuseppe Gioia assistito dal Direttore dell'Unione Salvatore Taranto
- La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata da Gaspare Ciaccio, Gianni Lisi, Sergio Maurizio Vallone
- La Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata da Salvatore Inghilleri, Franco Candela, Giuseppe Lo Sicco

e

- La FAI CISL Federazione Territoriale rappresentata da Franco Nuccio Segretario Generale, Gaspare Caldarella, Gianfranco Blanda, Adolfo Scotti, Giuseppe Vitale
- La FLAI CGIL Federazione Provinciale rappresentata da Vito Ciulla Segretario Generale, Onofrio Ribaudò, Antonino Russo, Nicola Gervasi, Nuccia Gaetani segretari
- La UILA UIL Federazione Provinciale rappresentata da Gaetano Pensabene Segretario Generale, Giuseppe La Bua, Caterina Provenza

Si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti per la Provincia di Palermo.

ART. 1

DECORRENZA E DURATA

Il CPL decorrerà dall' 01/01/2004 e scadrà il 31/12/2007

ART. 2

RELAZIONI SINDACALI E BILATERALITÀ

In coerenza con la premessa e con l'obiettivo di monitorare la filiera dell'agro-alimentare per meglio contribuire a recuperare il settore di valenza economica tramite lo sviluppo dell'impresa e la qualità del lavoro, si conviene di dare attuazione a tutti gli strumenti bilaterali che i contratti consentono.

È valutazione comune che un moderno sistema di relazioni sindacali, nel processo di crescita del comparto e dei suoi addetti, rappresenti un valore aggiunto e che la attuazione degli strumenti individuati assolvano al compito di rendere concreto e visibile il dialogo sociale, anche con realizzazione di un centro per la formazione agricola.

A tal fine le parti, ritenendo positiva l'esperienza maturata con l'istituzione della CILA, dichiarano di dare nuovo e più funzionale impulso all'Osservatorio Provinciale già costituito con l'art. 2 del CPL dell'11/7/2000.

L'Osservatorio composto da sei componenti in rappresentanza di tutte le parti contraenti si riunirà con cadenza almeno semestrale o quando lo richieda una delle parti.

L'Osservatorio opererà in stretto raccordo con la CILA.

Oltre a quanto previsto dal CCNL ed al precedente CPL art. 2 ultimo comma, si conviene che l'Osservatorio sia supportato dalla istituzione di un Centro Studi, documentazione e raccolta dati che con la stipula del presente CPL viene concretamente avviato.

Al fine poi, di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di manodopera le parti convengono di promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall'art. 25 CCNL e dalla legge 608/96 e successive.

Per una attenta riflessione sull'applicazione dell'art. 9 del CCNL, le parti convengono sulla opportunità di dare luogo ad una commissione ristretta al fine di avanzare proposte idonee a realizzare una politica attiva del lavoro.

ART. 3

MERCATO DEL LAVORO

In via preliminare le parti convengono di rincontrarsi per gli adeguamenti eventualmente occorrenti a seguito delle novità introdotte dalle norme sulla riforma del lavoro e limitatamente a quelle che verranno recepite dalla contrattazione nazionale.

Si conferma che le assunzioni per gli operai a tempo determinato devono avvenire per fasi lavorative e con garanzia occupazionale per tutta la durata delle stesse.

Alle fasi lavorative per i comparti produttivi principali individuate nell'art. 3 del cpl 10/07/2000 e qui interamente richiamate, si aggiungono le fasi riguardanti le aziende faunistico-venatorie: le aziende zootecniche.

ART. 4

RIASSUNZIONE

Gli operai a tempo determinato che hanno lavorato nell'anno precedente hanno diritto alla riassunzione nella stessa azienda per la stessa fase lavorativa.

Si conferma quanto contenuto all'art. 4 del precedente CPL, escludendo il riferimento all'art. 8 bis della L.79/83.

ART. 5

MANODOPERA MIGRANTE

Ai lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste dal CCNL, dal presente CPL e dalla legge sul mercato del lavoro.

Al fine di facilitare il trasferimento dei lavoratori, e contrastare fenomeni di interposizione illegale nel mercato del lavoro, le parti si impegnano ad

intervenire nei confronti degli enti locali per il potenziamento dei mezzi pubblici.

In mancanza di mezzi di trasporto pubblico o di quelli messi a disposizione dall'azienda, quest'ultima è tenuta a corrispondere al lavoratore un rimborso per ogni chilometro dalla residenza al posto di lavoro pari a 1/5 del costo della benzina verde.

Le parti convengono che in questo caso trattasi di mero rimborso e pertanto verranno osservate le procedure previste dalla legge a tal fine.

Le aziende si impegnano a garantire ai lavoratori migranti servizi sociali essenziali e decorosi come alloggio e mensa.

IMPEGNO A VERBALE SU LAVORATORI MIGRANTI

Le parti convengono che in caso di sopravvenuta impossibilità che non consente lo svolgimento della prestazione, al fine di evitare disagi economici il datore di lavoro dovrà darne comunicazione con un preavviso di almeno 12 ore.

ART. 6 PARI OPPORTUNITÀ

Nell'ambito delle vigenti norme nazionali, regionali e comunitarie, occorre prevedere l'adozione di iniziative e strumenti idonei al raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

Verranno inoltre promosse informazioni contro le molestie sessuali, la dignità della persona e il mobbing in generale.

ART. 7 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro stabilito in 39 ore settimanali in linea di massima viene articolato in ore 6,30 giornaliere se distribuito in 6 giorni.

È demandata a livello aziendale la facoltà di ridurre in termini di orario la giornata del sabato.

In questa ipotesi l'orario settimanale sarà pari ad ore 7 giornaliere da lunedì al venerdì e di quattro ore il sabato.

Nel caso di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali l'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere per 4 giorni e di 7 per il 5° giorno.

Particolari esigenze nei limiti dell'art. 31 CCNL potranno essere concordate tra le parti.

ART. 8 RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative coincidenti con il sabato e la domenica.

Per gli operai addetti al governo del bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, il giorno di riposo potrà essere variato se concordato almeno 48 ore prima.

ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Per gli operai a tempo determinato le parti concordano di incontrarsi di volta in volta in funzione delle esigenze aziendali, per l'ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali (ferie, riposi, riduzioni, orario di lavoro) e a tal fine concorderanno le misure atte allo scopo (organizzazione turni di lavoro, sostituti, integrazione manodopera tenuto conto del mercato del lavoro).

ART. 10 IMPEGNO A VERBALE SULL'EXTRA LEGEM

Le Parti, per quanto di loro competenza si adopereranno affinché la CILA estenda tutti i benefici concessi ai lavoratori anche a quelli assunti con contratto di apprendistato.

ART. 11

RIMBORSO SPESE

I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall'Azienda sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.

In sostituzione e previo accordo da definire tra le parti allo stesso potrà essere corrisposta la diaria intera o parziale, rapportata anche ad ore secondo le modalità legislative vigenti.

ART. 12

COTTIMO

Limitatamente alla realtà dove per uso o necessità occorrer correre al cottimo, gli interessati si incontreranno a richiesta di una delle parti per definire specifici accordi.

Fermo restando che tali accordi dovranno contenere un aumento contrattuale non inferiore al 25% della normale retribuzione.

ART. 13

LAVORI PESANTI E NOCIVI

Per lavori pesanti si considerano:

1. Trasporto a spalla o sulla testa di pesi;
2. Abbattimento di alberi ad alto fusto con mezzi non meccanici.

Per lavori nocivi si considerano:

1. Trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze classificate di 1^a e 2^a classe;
2. Spargimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulari e le calciocianamidi;
3. Pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia;
4. Lavori svolti nei silos, nei pozzi neri, nelle serre e negli oleifici.

ART. 14

RIDUZIONI ORARI DI LAVORO PER LAVORI PESANTI E NOCIVI

Per tutti i lavori pesanti e nocivi ex art. 65 CCNL e art. 20 del CPL, la riduzione dell'orario di lavoro pari a due ore e venti, sarà applicata a tutte le operazioni connesse al trattamento fitosanitario ed alle operazioni di manipolazione e/o spargimento di sostanze chimiche che presentano un certo grado di tossicità.

Per le altre mansioni pesanti e/o nocive la riduzione sarà di 1 ora e 20.

Per i lavori pesanti e nocivi ai lavoratori sarà corrisposta una maggiorazione del 5%.

ART. 15

SICUREZZA AMBIENTE LAVORO E SALUTE

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 66 del CCNL 10/07/2002, le Parti concordano di realizzare percorsi formativi utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale per la formazione e quelli attivabili dalla Cassa extra-legem.

ART. 16

LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO

Le parti convengono di adottare il "libretto sindacale e sanitario" in conformità all'allegato 11 del CCNL 10/07/2002.

Verrà avanzata alla CILA la proposta di curarne la stampa, mentre la diffusione avverrà tramite le O.O.S.S. Provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Alle aziende è fatto obbligo nell'utilizzazione del libretto sindacale e sanitario per tutti i lavoratori assunti garantire le norme sulla privacy.

ART. 17

R.L.S.

Le parti convengono altresì di dare attuazione al verbale di accordo sul rappresentante per la sicurezza e i comitati paritetici.

Le parti condividono la difficoltà di giungere in tempi accettabili all'elezione del R.L.S su tutto il territorio provinciale ed in particolare nelle piccole imprese, si impegnano a definire con separato documento un accordo sugli R.L.S territoriali.

ART. 18

PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RECUPERO SCOLASTICO

I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all'art. 33 e 35 del C.C.N.L. per usufruire dei permessi devono presentare:

Certificato di iscrizione rilasciato dall'ente e/o dalla scuola;
Certificato trimestrale di frequenza.

Tali permessi saranno concessi per un periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione ai corsi se compatibili con il tipo di lavoro

ART. 19

INTERRUZIONI E RECUPERI

Nell'eventualità di interruzione per causa di intemperie per gli O.T.I. il recupero dovrà effettuarsi nel caso in cui il lavoratore non abbia svolto i 2/3 dell'orario giornaliero.

In tal caso il recupero dovrà effettuarsi nel limite massimo di 1 ora e 6 ore settimanali ed entro 15 giorni dal verificarsi dall'evento.

ART. 20

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

A decorrere dal 01/01/2004 la classificazione del personale operaio, ad integrazione o modifica di quanto previsto all' art. 28 CCNL 10/07/02, è la seguente:

a) OPERAI AGRICOLI

AREA 1

Livello A

- Responsabile di cantina

- Addetto alla fecondazione artificiale
- Preparatore di miscele per trattamenti con patentino
- Preparatore di miscele per mangimi
- Giardiniere
- Conduttore di mezzi pesanti con capacità di intervento meccanico
- Responsabile di frantoio e di molino
- Conduttore di mietitrebbia
- Lavoratori con mansioni polivalenti (falegnami, elettricisti, muratori, idraulici, meccanici) che abbiano competenza e autonomia in almeno due delle suddette mansioni
- Addetto alle incubatrici
- Cantiniere
- Cuoco in possesso di diploma di Istituto Alberghiero
- Addetto alla reception in possesso di diploma specifico dell'Istituto Alberghiero

Livello B

- Meccanico, idraulico, elettricista, falegname, muratore
- Innestatore, potatore, rimondatore
- Casaro
- Sterilizzatore di terreni
- Addetto alla sistemazione di bancali di serra
- Mungitore con mezzi meccanici
- Conduttore di macchine agricole leggere con capacità di intervento meccanico
- Conduttore di mezzi pesanti
- Trattorista
- Raccoglitore di ortaggi in serra, agrumi, frutta e uva da tavola
- Costruttore muretti a secco
- Guardiano di riserva faunistico-venatoria

AREA 2

Livello C

- Addetto alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi
- Addetto al governo degli animali
- Addetto al frantoio e molino

- Conduttore di macchine agricole
- Vivaista selezionatore di piantine
- Guardiano
- Addetto alla irrigazione
- Aiuto cantiniere
- Cuoco
- Addetto alla reception

Livello D

- Mungitori a mano
- Seminatori
- Piantatori
- Aiuto cuoco

AREA 3

Livello E

A questa categoria appartengono gli operatori addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche superiori:

- Lavoratori addetti alla raccolta;
- Addetti ai servizi di sala, alle pulizie ed alla preparazione nelle aziende agrituristiche.

Inoltre verranno inquadrati in quest'area i lavoratori ex art.54 addetti alle operazioni di raccolta che non superino le 80 giornate.

Livello F

- Addetti alla raccolta di olive da mensa, prodotti in serra e frutta.

Livello G

- Addetti alla raccolta di uva, limoni, mandarini e olive.

Livello H (nuovo) (in applicazione del comma 2 norma transitoria art. 28 A-CCNL 10/07/2002)

Livello salariale da applicare esclusivamente al lavoratore, con qualifica o mansioni dell'Area 3, il quale per effetto di vigenti accordi abbia percepito un trattamento economico inferiore al

minimo di area di cui all'art. 46 del vigente CCNL. Decorsi due anni dall'applicazione del presente CPL il lavoratore sarà retribuito con il salario spettante per qualifica o mansione. Rientrano altresì in questo livello i lavoratori alla prima esperienza lavorativa, capaci di eseguire mansioni generiche non richiedenti specifiche professionalità.

Ai lavoratori in questione si applicheranno con priorità le disposizioni sulla formazione continua in modo che lo stesso possa acquisire necessarie competenze.

La condizione di prima esperienza cessa dopo un biennio di attività lavorativa.

All'operaio agricolo o florovivaista cui viene conferito l'incarico di Capo spetta una maggiorazione salariale del 5%.

ART. 21

RETRIBUZIONE

La parte economica è così definita: dall'01/01/2004 la retribuzione è aumentata del 4%, a partire dall'01/05/2006 è aumentata di un ulteriore 2%.

ART. 22

QUOTE SINDACALI PER DELEGA

Nei confronti dei lavoratori iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto provinciale l'Azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare le trattenute per contributi sindacali nella misura dell'1% sull'importo della retribuzione netta risultante dalla busta paga.

La lettera/delega sarà consegnata o direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall'O.S. a cui è stata rilasciata.

Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul c/c bancario o secondo le modalità che l'O.S. comunicherà.

In caso di rilascio di delega unitaria da parte del lavoratore, l'Azienda è tenuta ad operare una trattenuta, per contributi sindacali, nella misura dell'1% sull'importo della retribuzione netta risultante dalla busta paga ed a versarlo mensilmente su di un c/c bancario all'uopo acceso ed intestato alle federazioni provinciali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.

ART. 23

ACCORDI AZENDIALI

Le materie oggetto di possibili accordi aziendali sono:

- Definizione salario per obiettivi
- Gestione orari
- Sicurezza sul lavoro
- Processi di formazione continua e formazione per transitare da OTD a OTI

ART. 24

NORME DISCIPLINARI

Fermo restando le procedure previste dalla L. 300/70, le infrazioni disciplinari e la misura delle relative sanzioni ai sensi dell'ad. 74 CCNL sono le seguenti:

- 1) Mancata presentazione al lavoro o abbandono del posto senza giusta causa o giustificato motivo: 2 ore di multa. In caso di recidiva un giorno di sospensione dal lavoro.
- 2) Mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute o eseguirlo con negligenza: 1 ora di multa.
- 3) Diverbi senza vie di fatto: ammonizione verbale. In caso di recidiva ammonizione scritta.
- 4) Danni alle macchine, agli impianti ovvero ai materiali per grave disattenzione: 2 ore di multa.

Si potrà ricorrere al licenziamento solo nei casi di danneggiamento volontario di impianti, rissa sul posto di lavoro con passaggio alle vie di fatto, gravi offese ai compagni di lavoro ed a recidiva che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi precedenti.

ART. 25
NORME FINALI

Qualora le controversie individuali attivate in sede sindacale non dovessero concludersi positivamente, si conviene che le stesse potranno essere demandate per un ulteriore tentativo bonario all'Osservatorio provinciale di cui all'art. 2 del presente CPL

ART. 26
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CPL e fatte salve le condizioni di miglior favore si rinvia alle disposizioni del CCNL 1.1.2002/31.12.2005.

Le parti convengono che il testo collazionato venga stampato a cura ed onere della CILA.

OPERAI FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2004

AREA	LIV.	C.P.L. 1-01-2003	AUMENTO CCNL 01/01/2004 4%	SALARIO INTEGR. CONGELATO	NUOVO SALARIO PROVILE	TRATTENUTE			SALARIO NETTO
						C.A.C. F.I.M.I.	8,54% LEGGE	TOTALE	
1°	a	6,62	0,26	0,18	7,06	0,05	0,60	0,65	6,41
	b	6,37	0,25	0,16	6,78	0,05	0,58	0,63	6,16
	c	6,19	0,25	0,13	6,57	0,05	0,56	0,61	5,96
2°	d	5,87	0,23	0,13	6,23	0,04	0,53	0,58	5,66
	e	5,36	0,21	0,11	5,68	0,04	0,49	0,52	5,16

OPERAI FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2004

AREA	LIV.	S.C.P.	3° ELEM.	TOT.		TRATTENUTE			SAL. N. E T.F.R.	
				S.C.P.	S.C.P.	TOT.	C.A.C. F.I.M.I.	8,54% LEGGE		TOTALE
1°	a	7,06	2,15	9,22	0,61	9,83	0,06	0,79	0,85	8,97
	b	6,78	2,07	8,85	0,59	9,44	0,06	0,76	0,82	8,62
2°	c	6,57	2,00	8,57	0,57	9,13	0,06	0,73	0,79	8,34
	d	6,23	1,90	8,13	0,54	8,67	0,06	0,69	0,75	7,92
3°	e	5,68	1,73	7,41	0,49	7,91	0,05	0,63	0,68	7,22

N.B. : TRATT. LEGGE/PREV.(FPLD) 8,54% Aliquota uguale ai lavoratori degli altri settori prod. (allineamento art.3 del D.Lgs. 146/97)

OPERAI FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 MAGGIO 2006

AREA	LIV.	C.P.L.		AUMENTO C.P.L. 2%	SALARIO INTEGR. CONGELATO	NUOVO SALARIO PROVILE	TRATTIENUTE		SALARIO NETTO
		1-01-2004	01-05-2006				C.A.C. F.I.M.I.	8,54% LEGG. E	
1°	a	7,06	0,13	0,18	7,37	0,05	0,63	0,68	6,69
	b	6,78	0,13	0,16	7,07	0,05	0,60	0,65	6,41
	c	6,57	0,12	0,13	6,82	0,05	0,58	0,63	6,19
2°	d	6,23	0,12	0,13	6,48	0,05	0,55	0,60	5,88
	e	5,68	0,11	0,11	5,90	0,04	0,50	0,54	5,35

OPERAI FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 MAGGIO 2006

AREA	LIV.	S.C.P.	3° ELEM.	TOT.		TRATTIENUTE		TOT. SCP+TFR	C.A.C. F.I.M.I.	8,54% LEGG. E	TOTALE	SALARIO NETTO	SAL. N. E T.F.R.
				S.C.P.	T.F.R.								
1°	a	7,37	2,24	9,62	0,64	10,25	0,07	0,82	0,89	8,73	9,36		
	b	7,07	2,15	9,22	0,61	9,83	0,06	0,79	0,85	8,37	8,98		
2°	c	6,82	2,08	8,90	0,59	9,49	0,06	0,76	0,82	8,08	8,67		
	d	6,48	1,97	8,45	0,56	9,01	0,06	0,72	0,78	7,67	8,23		
3°	e	5,90	1,80	7,69	0,51	8,20	0,05	0,66	0,71	6,98	7,49		

N.B. : TRATT. LEGGE/PREV.(FPLD) 8,54% Aliquota uguale ai lavoratori degli altri settori prod. (allineamento art.3 del D.Lgs. 146/97)

OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2004

AREA	LIV.	C.P.L. 1-01-2003	AUMENTO		SALARIO INTEGR. CONGELATO	NUOVO SALARIO PROV.LE	TRATTENUTE		SALARIO NETTO	
			C.P.L. 4%	C.P.L. 4%			C.A.C. F.I.M.I.	8,54% LEGGE		
1°	a				30,14	1.200,00	8,34	102,48	110,820	1.089,18
	b	1.102,75	44,11	27,34	21,47	1.177,00	8,18	100,52	108,696	1.068,30
	c	1.063,71	42,55	21,47	21,47	1.133,59	7,88	96,81	104,687	1.028,91
2°	d	1.030,64	41,23	18,09	18,09	1.093,33	7,60	93,37	100,969	992,36
	e	978,71	39,15	18,09	18,09	1.039,33	7,22	88,76	95,982	943,34
	f	896,33	35,85	-	-	950,27	6,60	81,15	87,757	862,51
3°	g	717,99	28,72	-	-	746,71	5,19	63,77	68,959	677,75
	h	608,46	24,34	-	-	632,80	4,40	54,04	58,439	574,36
	i					589,61	4,10	50,35	54,450	535,16

OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2004

AREA	LIV.	S.C.P.	3° ELEM.	TOT.		TRATTENUTE		TOT.	8,54% LEGGE	TOTALE	SALARIO NETTO	SAL. N. E T.F.R.
				S.C.P.	S.C.P.	T.F.R.	C.A.C. F.I.M.I.					
1°	a	46,15	14,05	60,20	3,98	64,19	0,42	5,14	5,56	54,64	58,63	
	b	45,27	13,78	59,05	3,91	62,96	0,41	5,04	5,45	53,60	57,50	
	c	43,60	13,27	56,87	3,76	60,63	0,40	4,86	5,25	51,62	55,38	
2°	d	42,05	12,80	54,85	3,63	58,48	0,38	4,68	5,07	49,79	53,42	
	e	39,97	12,17	52,14	3,45	55,59	0,36	4,45	4,82	47,33	50,78	
	f	36,55	11,13	47,67	3,15	50,83	0,33	4,07	4,40	43,27	46,43	
3°	g	28,72	8,74	37,46	2,48	39,94	0,26	3,20	3,46	34,00	36,48	
	h	24,34	7,41	31,75	2,10	33,85	0,22	2,71	2,93	28,82	30,92	
	i	22,68	6,90	29,58	1,96	31,54	0,21	2,53	2,73	26,85	28,81	

N.B. : TRATT. LEGGE/PREV.(FPLD) 8,54% Aliquota uguale ai lavoratori degli altri settori prod. (allineamento art.3 del D.Lgs. 146/97)

OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 MAGGIO 2006

AREA	LIV.	C.P.L.		AUMENTO C.P.L. 2%	SALARIO INTEGR. CONGELATO	NUOVO SALARIO PROVVE.	TRATTENUTE		SALARIO NETTO	
		1-01-2004	2006				C.A.C. F.I.M.I.	8,54% LEGGE		TOTALE
1°	a	1.200,00	24,00	-	-	1.224,00	8,51	104,53	113,036	1.110,96
	b	1.146,86	22,06	30,14	30,14	1.199,05	8,33	102,40	110,732	1.088,32
	c	1.106,25	21,27	27,34	27,34	1.154,86	8,03	98,63	106,651	1.048,21
2°	d	1.071,86	20,61	21,47	21,47	1.113,94	7,74	95,13	102,872	1.011,07
	e	1.017,86	19,57	21,47	21,47	1.058,90	7,36	90,43	97,790	961,11
3°	f	932,18	17,93	18,09	18,09	968,19	6,73	82,68	89,413	878,78
	g	746,71	14,36	-	-	761,07	5,29	65,00	70,285	690,79
	h	632,80	12,17	-	-	644,97	4,48	55,08	59,563	585,41
	i	589,61	11,79	-	-	601,40	4,18	51,36	55,539	545,86

OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 MAGGIO 2006

AREA	LIV.	S.C.P.	3° ELEM.	TOT. S.C.P.	TOT.		TRATTENUTE		SALARIO NETTO	SAL. N. E T.F.R.
					T.F.R.	SCP+TFR	C.A.C. F.I.M.I.	8,54% LEGGE		
1°	a	47,08	14,33	61,41	4,06	65,47	0,43	5,24	5,67	59,80
	b	46,12	14,04	60,16	3,98	64,14	0,42	5,14	5,56	58,58
	c	44,42	13,52	57,94	3,83	61,77	0,40	4,95	5,35	56,42
2°	d	42,84	13,04	55,89	3,70	59,58	0,39	4,77	5,16	54,42
	e	40,73	12,40	53,12	3,51	56,64	0,37	4,54	4,91	51,73
3°	f	37,24	11,34	48,57	3,21	51,79	0,34	4,15	4,49	47,30
	g	29,27	8,91	38,18	2,53	40,71	0,27	3,26	3,53	37,18
	h	24,81	7,55	32,36	2,14	34,50	0,22	2,76	2,99	31,51
	i	23,13	7,04	30,17	2,00	32,17	0,21	2,58	2,79	29,38

N.B. : TRATT. LEGGE/PREV.(FPLD) 8,54% Aliquota uguale ai lavoratori degli altri settori prod. (allineamento art.3 del D.Lgs. 146/97)

Spett.le Azienda

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente in _____ via _____
in atto Vs. dipendente, visto il verbale di adesione all'accordo di riallineamento ex art. ____ del C.P.L.
vigente per gli operai agricoli e florivivaisti della Provincia di Palermo.

DICHIARA

di essere stato messo a conoscenza del programma di gradualità previsto da detto accordo e ne accetta
refluenze sulla propria retribuzione.

Con la presente, altresì, autorizza
 non autorizza l'Azienda a trattenere dalla propria retribuzione, ai sensi
dell'art ____ del C.P.L. la percentuale dell'1% sul salario netto risultante dalla busta paga.

L'importo da trattenere, verrà mensilmente versato sul seguente c/c _____ acceso
presso la Banca _____ intestato alle
federazioni provinciali FISBA - CISL, FLAI - CGIL e UILA - UIL

_____ li _____

(firma)

DICHIARAZIONE AI SENSI DI DELLA LEGGE 675/96

Io sottoscritto avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 675/96, l'informativa sul
trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della Legge medesima:

1) consente il loro trattamento, alle Organizzazioni firmatarie, per il conseguimento delle finalità del
presente verbale e dagli scopi statuari;

2) consente che gli stessi siano comunicati all'INPS e ai competenti Uffici dell'Assessorato regionale al
Lavoro, consente, inoltre, agli stessi il trattamento dei dati medesimi per gli adempimenti dovuti e la loro
comunicazione ad altri Enti competenti alla trattazione della pratica.

_____ li _____

(firma)

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DELLA INTEGRAZIONE DELLA INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALATTIA

(Art. 3 statuto C.I.L.A.)

Art. 58 CCNL 10.07.98 - Art. 24 CC.PP.LL. 04.10.96 e 10.07.98 - Accordo Sindacale del 28.04.98

Art. 1 - L'integrazione spetta a tutti i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni della Provincia di PALERMO in regola con i pagamenti dei contributi previsti a norma di legge e del CCNL e CPL, pagati dai datori di lavoro, e che hanno goduto delle prestazioni a seguito di malattia o di infortunio erogate dall'INPS o dall'INAIL.

Art. 2 - Tale indennità potrà essere pagata per gli eventi morbosi accaduti dopo il 1° gennaio 2001.

Art. 3 - L'indennità viene erogata ai lavoratori per i tre giorni di carenza, e fino ad un massimo di tre eventi morbosi annui, per gli Istituti previdenziali ed i datori di lavoro non pagano il corrispondente salario, per un importo giornaliero pari a euro 20,66 lorde. Per i giorni successivi indennizzati dagli istituti previdenziali, è data una integrazione a cura della C.I.L.A. per un massimo di 26 gg. annui per gli OTI e gli OTD iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno precedente per più di 150 gg., e per un massimo 13 gg. per gli OTD iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno precedente per un numero di giornate comprese da 51 fino a 150. Tale indennità è fissata in euro 7,75 lorde al giorno.

Modifica deliberata dall'Assemblea in data 13/05/2002 in base all'art. 8 del presente regolamento:

Art. 3/bis - A partire dal 1° gennaio 2002, per i lavoratori il cui evento morboso non si è verificato in costanza di rapporto di lavoro, verrà erogata un'integrazione con esclusione dei giorni di carenza, per i soli giorni di malattia con i limiti massimi di cui all'articolo sopra. Tale indennità è fissata in euro 7,75 lorde al giorno.

Art. 4 - Per ottenere l'indennità di cui all'art. 3 i lavoratori dovranno presentare istanza con il modello predisposto ed approvato dal C.d'A. della C.I.L.A., allegando in originale il prospetto di liquidazione ricevuto a cura dell'INPS e/o dall'INAIL attestante il numero di giornate indennizzate dai predetti Istituti, **ed inoltre, nei casi in cui all'art. 3**, la fotocopia autenticata della pagina del registro d'impresa o altro documento equipollente in cui si possa evincere che l'evento morboso si è verificato in costanza di rapporto di lavoro.

Art. 5 - L'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di liquidazione dell'indennità stessa pagata dall'INPS e/o dall'INAIL pena la decadenza del diritto. Le istanze dovranno essere presentate, in duplice copia, con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite le OO.SS firmatarie del CCNL, del CPL e del verbale di accordo sindacale siglato il 28.04.98, con elenco, in duplice copia, dei rispettivi Enti di patronato.

Art. 6 - Il C.d'A. della C.I.L.A., verificato il corretto versamento delle quote di competenza da parte del datore di lavoro, erogherà al lavoratore, tramite assegno circolare o accredito su c/c bancario l'indennità spettante.

Art. 7 - Per quanto riguarda i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici, in applicazione della legge (590/81 e 190/85) a causa di calamità e avversità, a cui vengono attribuite un numero di giornate superiori a quelle effettivamente lavorate, il C.d'A. delibererà in base alle giornate effettuate, al numero delle prestazioni richieste e alle risorse disponibili a fine esercizio.

Art. 8 - Il C.d'A. si riserva di apportare, in base alle disponibilità economiche di cassa, le modifiche che si renderanno opportune.

INDICE

ART. 1 - DECORRENZA E DURATA	pag. 5
ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI E BILATERALITÀ	pag. 5
ART. 3 - MERCATO DEL LAVORO	pag. 6
ART. 4 - RIASSUNZIONE	pag. 6
ART. 5 - MANODOPERA MIGRANTE	pag. 6
ART. 6 - PARI OPPORTUNITÀ	pag. 7
ART. 7 - ORARIO DI LAVORO	pag. 7
ART. 8 - RIPOSO SETTIMANALE	pag. 8
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	pag. 8
ART. 10 - IMPEGNO A VERBALE SULL'EXTRA LEGEM	pag. 8
ART. 11 - RIMBORSO SPESE	pag. 9
ART. 12 - COTTIMO	pag. 9
ART. 13 - LAVORI PESANTI E NOCIVI	pag. 9
ART. 14 - RIDUZIONI ORARI DI LAVORO PER LAVORI PESANTI E NOCIVI	pag. 10
ART. 15 - SICUREZZA AMBIENTE LAVORO E SALUTE	pag. 10
ART. 16 - LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO	pag. 10
ART. 17 - R.L.S.	pag. 10
ART. 18 - PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RECUPERO SCOLASTICO	pag. 11
ART. 19 - INTERRUZIONI E RECUPERI	pag. 11
ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	pag. 11
ART. 21 - RETRIBUZIONE	pag. 14
ART. 22 - QUOTE SINDACALI PER DELEGA	pag. 14
ART. 23 - ACCORDI AZENDIALI	pag. 15
ART. 24 - NORME DISCIPLINARI	pag. 15
ART. 25 - NORME FINALI	pag. 16
ART. 26 - NORMA DI RINVIO	pag. 16

Tabelle

Salari tabellari in vigore dal 1 gennaio 2004	
Operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	pag. 17
Salari tabellari in vigore dal 1 gennaio 2004	
Operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato	pag. 17
Salari tabellari in vigore dal 1 gennaio 2006	
Operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	pag. 18
Salari tabellari in vigore dal 1 gennaio 2006	
Operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato	pag. 18
Salari tabellari in vigore dal 1 gennaio 2004	
Operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	pag. 19
Salari tabellari in vigore dal 1 gennaio 2004	
Operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato	pag. 19
Salari tabellari in vigore dal 1 gennaio 2006	
Operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	pag. 20
Salari tabellari in vigore dal 1 gennaio 2006	
Operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato	pag. 20

Allegati

Accordo di riallineamento aziendale	pag. 21
Dichiarazione ai sensi della legge 675/96	pag. 21
Regolamento per la erogazione della integrazione della indennità giornaliera in caso di infortunio e/o malattia	pag. 22